

Statuto

Sommario


Parte 1 - Protocollo del 23-10-2014 - Statuto completo

	Allegato 3
	Repertorio 71.362
	Raccolta 15.792
	----- STATUTO -----
	----- della -----
	"O.L.C.A.S. Olivicoltori delle Colline dell'Arno e della Sieve
	----- S.R.L." -----
	ART. 1) La Societa' e' denominata "O.L.C.A.S. Olivicoltori delle
	Colline dell'Arno e della Sieve S.R.L.".
	ART. 2) La Societa' ha sede legale nel Comune di Pelago (Firen-
	ze), all'Indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Regi-
	stro Imprese. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e
	sopprimere ovunque unita' locali operative ovvero di trasferire
	la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta
	Invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il
	trasferimento della sede in Comune diverso.
	Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Societa' e' quello
	risultante dal Libro dei Soci.
	ART. 3) La Societa' ha per scopo ed oggetto sociale la gestione
	di frantoi oleari; la fornitura agli utenti degli impianti di ogni
	prestazione complementare antecedente e successiva alla moli-
	tura delle olive; la commercializzazione diretta di quote di pro-
	duzione ottenute quale corrispettivo della frangitura, od in con-
	to terzi purché trattasi di olio prodotto nei frantoi gestiti dalla
	Societa'; l'assistenza alla clientela per favorire la promozione, a-
	gevolazione e tipicizzazione dell'olio prodotto, la sua valorizza-
	zione commerciale ed il collocamento del medesimo su mercati
	1

Statuto aggiornato al 23-10-2014

Interni o Internazionali. -----
A tal fine la Societa' potra' svolgere anche le seguenti attivita': -
- divulgare le migliori tecniche produttive; -----
- porre in essere operazioni di credito agrario con Istituti a cio'
autorizzati; -----
- organizzare servizi di informazione commerciale ed iniziative
di propaganda tendenti alla valorizzazione dei prodotti; -----
- svolgere opera di assistenza per l'ottenimento di contributi e
benefici che possono essere concessi da Enti Sopranazionali,
dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati; -----
- svolgere iniziative volte alla formazione e al miglioramento
professionale dei produttori; -----
- attuare servizi utili ai Soci o ai fruttori, compiendo anche tutte
le necessarie operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, fi-
nanziarie e bancarie. -----
Per la esclusiva realizzazione degli scopi sociali anzidetti e nella
sola ipotesi che cio' risulti strumentale per il conseguimento
dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni esercizio di
attivita' finanziaria nei confronti del pubblico o che comunque,
anche nei confronti dei soci, appaia di natura autonoma riguar-
do all'oggetto sociale come avanti indicato, la Societa' potra' as-
sumere partecipazioni a Societa' od imprese costituite o costi-
tuende e compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari,
immobiliari ed intermedie ritenute complementariamente ed
integrativamente necessarie od utili al conseguimento degli sco-

[Handwritten signature]




Statuto aggiornato al 23-10-2014

OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E DEL...
Codice fiscale: 04903220483

	pi sociali. Potra' inoltre partecipare in Societa' aventi scopi e fini
	analoghi con la facolta' di prestare avalli e fidejussioni a favore
	di terzi o di altre Societa'.
	ART. 4) La durata della Societa' viene fissata fino al 31 dicem-
	bre 2050.
	ART. 5) Il capitale sociale e' fissato in Euro 474.570,00 (quattro-
	centosettantaquattromilacinquecentosettanta) diviso in quote come
	per legge. L'assemblea straordinaria del 18 ottobre 2014 ha
	deliberato di aumentare il capitale sociale a euro 600.000,00
	(seicentomila).
	Per l'aumento e la riduzione del capitale sociale si applicano gli
	articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter Codice Civile, gli aumen-
	ti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai
	soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a
	norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale socia-
	le per oltre un terzo, puo' essere omesso il deposito presso la
	sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482
	bis, comma secondo del Codice Civile, in previsione dell'assem-
	blea ivi indicata.
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili
	di valutazione economica e quindi denaro, beni in natura, pre-
	stazioni d'opera o di servizi.
	In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere
	eseguito in denaro; il tutto nel rispetto delle norme previste in

Statuto aggiornato al 23-10-2014

ragione del tipo di conferimento effettuato. -----	
In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria potranno essere sostituite dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società'. -----	
ART. 6) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----	
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale. -----	
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa. -----	
Il rimborso della quota societaria, salvo autonoma decisione del Consiglio di Amministrazione, è dovuto solamente in occasione dello scioglimento della Società; ciò salvo i limiti inderogabili di legge. -----	
ART. 7) I soci possono effettuare finanziamenti o anticipazioni in conto futuri aumenti di capitale a favore della Società' senza limiti di importo. -----	
Quando questi finanziamenti o anticipazioni siano effettuati dai soci in proporzione delle quote possedute, o se ciò sia espressamente convenuto, i medesimi finanziamenti non saranno produttivi di interessi. Nel caso in cui i finanziamenti siano effettuati solo da una parte dei soci, a questi ultimi potrà venire riconosciuto da parte della Società' un interesse stabilito dall'or-	



Statuto aggiornato al 23-10-2014

gano amministrativo. -----
ART. 8) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----
La loro convocazione spetta all'organo amministrativo e deve
effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il
luogo, la data e l'ora della convocazione da spedire con lettera
raccomandata a ciascun socio nel domicilio risultante dal Libro
dei Soci, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'as-
semblea. -----
L'assemblea puo' essere convocata anche fuori della sede socia-
le, purché nell'ambito della Provincia di Firenze. -----
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-
puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale nonché tutti gli Amministratori e i Sindaci, se
nominati ovvero sia gli Amministratori che i Sindaci siano stati
informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano
personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-
chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella
quale dichiarano di essere informati della riunione e di non op-
porci alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----
ART. 9) L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'an-
no, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
per l'approvazione del bilancio (o entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale a giudizio dell'organo amministra-
tivo e nei soli limiti indicati dalla legge) e quante altre volte l'or-

Statuto aggiornato al 23-10-2014


	rano in carica a tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine, e sono rieleggibili. -----	
	I soci possono assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. -----	
	ART. 13) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'esclusiva competenza dell'assemblea. -----	
	ART. 14) La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Delegati fissandone i poteri. -----	
	ART. 15) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti. -----	
	Ha, altresì, la facoltà di nominare Direttori e Procuratori, di conferire incarichi e mandati a terzi, stabilendone attribuzioni, retribuzioni, pertinenze e/o interessenze. -----	
	Il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri e, in sua assenza, designa chi debba sostituirlo. Il Segretario estraneo al Consiglio non ha diritto di voto. -----	
	7	

Statuto aggiornato al 23-10-2014

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri e le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente piu' anziano di eta'.
ART. 16) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure a richiesta di almeno meta' dei suoi componenti o di almeno due Sindaci effettivi.
La convocazione e' fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno otto giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma da spedire il giorno precedente, a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi.
Anche in mancanza di tali formalita', la seduta e' valida quando intervengano tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.
ART. 17) Per la validita' delle riunioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
ART. 18) La Societa' puo' nominare il Collegio Sindacale o il Revisore determinandone i poteri e le competenze. Nei casi previsti dal II e dal III comma dell'art. 2477 del Codice Civile la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.
Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, al Collegio Sindacale e' attribuito anche il controllo contabile della Societa' ed i membri del Collegio avranno i requisiti a cio' richiesti dalla

[Handwritten signature]

8




legge. -----	
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due	
supplenti, aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio	
Sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina dello	
stesso Collegio. -----	
I membri del Collegio Sindacale saranno remunerati secondo	
quanto previsto dalla tariffa professionale dei Dottori e dei Ra-	
gionieri Commercialisti. -----	
Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di	
obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo	
contabile un revisore, questo deve essere iscritto al Registro I-	
stituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore	
tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per	
azioni. -----	
ART. 19) L'esercizio sociale decorre dal primo luglio al trenta	
giugno di ogni anno. -----	
ART. 20) Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come	
segue: -----	
- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che	
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----	
- il resto, salvo diversa destinazione dell'assemblea, ai soci, in	
proporzione delle rispettive quote. -----	
ART. 21) Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea de-	
termina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liqui-	
datori, fissandone i poteri. -----	

Statuto aggiornato al 23-10-2014

OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E DEL...
Codice fiscale: 04903220483

	ART. 22) Qualunque controversia, per legge compromittibile,
	dovesse insorgere tra la Società ed i soci, ovvero tra i soci in
	dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà deman-
	data ad un Arbitro il quale, senza obbligo di attenersi a norme
	di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio e secondo drit-
	to, dovrà rendere la sua determinazione entro sessanta giorni
	dalla accettazione dell'incarico. -----
	L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competen-
	te in ragione della sede sociale. -----
	La deliberazione dell'Arbitro costituirà la volontà espressa dalle
	parti a mezzo di comune rappresentante. -----
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra
	le parti. -----
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto
	legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. -----
	ART. 23) Per quanto non espressamente contemplato nel pre-
	sente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e
	delle altre leggi in materia.

[Handwritten signature]


Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 188668063
estratto dal Registro Imprese in data 07/07/2015

**OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E
DELLA SIEVE S.R.L.**
Codice Fiscale 04903220483

Statuto aggiornato al 23-10-2014

OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E DEL...
Codice fiscale: 04903220483

=====

copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Registrato a FIRENZE il 22/10/2014